

incaricati dell'accertamento delle eventuali violazioni, sono soggetti a una sanzione amministrativa variabile da 400 a 1.000 euro (in caso di reiterate violazioni la sanzione può essere raddoppiata).

Riguardo la partecipazione a specifiche attività, il legislatore già con decreto legge, 23 luglio 2021, n. 105 ha ritenuto necessario il "green pass" per tutti coloro che partecipano a:

- a) spettacoli aperti al pubblico (come concerti o rappresentazioni teatrali);
- b) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- c) ricevimenti successivi alle celebrazioni religiose o civili (ad esempio, festa di nozze o altre ricorrenze);
- d) l'accesso a scuole e università (sono esclusi gli studenti delle scuole anche se hanno più di 12 anni);
- e) convegni e congressi;
- f) eventi e competizioni sportive;
- g) sagre e fiere;
- h) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio (anche bar) o in qualsiasi contesto (feste parrocchiali; ricorrenze; raduni e ritrovi) per il consumo al tavolo, al chiuso;
- i) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso. Sono esplicitamente esclusi dall'obbligo di possedere la certificazione verde i partecipanti ai centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- j) piscine, centri natatori, palestre, pratica di sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- k) utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
  - 1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  - 2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
  - 3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo intercity, intercity notte e alta velocità;
  - 4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  - 5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, a esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

Dall'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo delle richiamate disposizioni restano esclusi i luoghi di culto e le attività di religione e culto ovvero le attività pastorali (ad es., catechesi). Quindi non è richiesta la verifica del "green pass" per i fedeli che si recano in chiesa per finalità liturgica, ma è necessario farla per sagrestani, volontari o altro personale adibito alla cura e alla manutenzione del luogo.

Restano, altresì, assoggettati alla disciplina sulla certificazione verde i rapporti di lavoro alle dipendenze di enti ecclesiastici (diocesi, parrocchie ecc.), potendo tale rapporto configurarsi alla stregua di quello di lavoro privato.

Tuttavia, pare opportuno, al di là delle previsioni normative statali e dei relativi obblighi e adempimenti, ribadire l'invito, soprattutto per coloro che a vario titolo sono coinvolti in attività pastorali caratterizzate da un maggior rischio di contagio (ministri straordinari della Comunione; coristi e cantori; ovvero attività di catechesi in gruppi; visite ai malati), di accedere, in mancanza di documentati impedimenti, alla vaccinazione quale concreto gesto e "atto di amore" verso il prossimo.

Roma, 1 ottobre 2021